



ITCS "VITALE GIORDANO"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

Piazzale G. Rodari Bitonto - tel. (fax) 0803741816-3746712

Codice meccanografico BATD220004 Codice Fiscale 93062840728

E-mail: dirigente@itcbitonto.it

Sito internet: <http://www.itcbitonto.gov.it>

CIRCOLARE n. 61

AI DOCENTI
ALLE CLASSI SOTTO RIPORTATE
SEDE

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2016/2017 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Prot.12474 del 9 novembre 2016

Le date riferite all'anno scolastico 2016/2017 sono di seguito riportate:

- 30 novembre 2016, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio dirigente scolastico;

Termine presentazione domande al dirigente scolastico: 30 novembre 2016 per gli alunni dell'ultimo periodo dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello (corso serale) Ai fini dell'ammissione all'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione si richiamano le disposizioni dettate dall'art. 6 del DPR 122 del 2009 che si intendono confermate anche per i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello con le seguenti precisazioni.

Sono ammessi agli esami di stato gli adulti iscritti e frequentanti i percorsi di istruzione di secondo livello che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione **non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline** valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 263/12, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni **moltiplicando per due il credito scolastico attribuito** ad esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati, tenuto della tabella A allegata al DM 99/2009. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo al terzo periodo didattico, per procedere alla valutazione finale (e intermedia) di ciascun adulto, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo individuale. Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria

utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. Con l'occasione, si ribadisce che nell'ambito delle misure di sistema promosse in applicazione dell'art.11, co. 10 del D PR 263/12 è stato indicato che la misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico.

Fermo restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione all'esame di stato. I candidati dei percorsi di istruzione di secondo livello sostengono come noto l'esame sui nuovi ordinamenti definiti dal DPR 263/12 e disciplinati dal DI 12 marzo 2015.

Abbreviazione per merito per gli alunni della penultima classe. Termine presentazione domande: **31 gennaio 2017**. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;
- b) avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) avere riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235.

30 novembre 2016, termine di presentazione della domanda da parte dei **candidati esterni** ai Direttori Generali della Regione di residenza.

Possono presentare istanza di partecipazione all'esame di Stato come candidati esterni coloro che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrare di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
- b) essere in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) avere compiuto il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame. In tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
- d) essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del precedente ordinamento o essere in possesso di diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- e) aver cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2017.

Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, che abbiano comunque il requisito di cui alla lettera a), devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2017.

I candidati esterni sostengono gli esami di Stato sui percorsi del nuovo ordinamento. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare (articolo 2, comma 3, legge 10 dicembre 1997, n. 425, come da ultimo modificato dall' articolo 1-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167).

I candidati esterni, provenienti da Paesi dell'Unione Europea (e, per analogia, gli studenti appartenenti a Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29), sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, se in possesso di uno dei requisiti in precedenza indicati alle lettere da a) ad e), previo superamento dell'esame preliminare. In particolare, il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 e al decreto interministeriale 29 novembre 2007.

I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo, in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, classi di istruzione secondaria di secondo grado ovvero abbiano comunque conseguito promozione o idoneità all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi suindicate, in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare. Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali (ivi compresa l'Intesa tra Italia e Svizzera, di cui allo Scambio di lettere firmato a Roma il 12 ottobre 2006, entrata in vigore il 15 gennaio 2008).

Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo o indirizzo già sostenuti con esito positivo.

La **domanda dei candidati esterni**, indirizzata al Direttore generale o al Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della **regione di residenza**, deve essere corredata oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, atta a comprovare il possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione all'esame, compresa la residenza.

I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione, in ordine preferenziale, **almeno tre istituzioni scolastiche** in cui intendono sostenere l'esame.

I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione **la lingua e/o le lingue straniere eventualmente presentate**.

Eventuali **domande tardive** dei **candidati esterni** possono essere prese in considerazione dai Direttori generali o dai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2016. I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.

Appare opportuno rammentare che:

- L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato ovvero in caso di mancata presentazione agli esami di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. In caso di non ammissione all'esame di Stato, l'esito può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima ovvero come idoneità all'ultima classe.

- candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle materie del piano di studi del nuovo ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del nuovo ordinamento.

Va precisato che tali candidati esterni devono comunque sostenere l'esame preliminare anche sulle conoscenze, abilità e competenze delle materie o parti di materie non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno.

- Sostengono, altresì, l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno del nuovo ordinamento i candidati esterni che abbiano superato nell'anno o negli anni precedenti l'esame preliminare e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove ovvero non le abbiano superate.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Modalità

La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore generale o al Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, deve essere corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, atta a comprovare il possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione all'esame, compresa la residenza. I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori generali o dai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, quali i noti eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2017. I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.

Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2017, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico.

Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore generale o dal Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale.

Si fa presente che la trasmissione alle singole istituzioni scolastiche di tutta la documentazione relativa ai candidati esterni ad esse assegnati deve avvenire in tempi congrui, al massimo entro 20 giorni dal ricevimento da parte del Direttore generale o del Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale delle domande di partecipazione delle varie categorie di candidati esterni. Ciò al fine di permettere alle istituzioni scolastiche di svolgere in tempi adeguati le attività di competenza.

Pagamento della tassa per esami e del contributo

[\(D.P.C.M. 18 maggio 1990 e Nota 25 febbraio 2015, n. 1647\)](#)

Il versamento della **tassa erariale per esami** da parte dei **candidati interni** è richiesto dalle istituzioni scolastiche all'atto della domanda di partecipazione

all'esame di Stato (**euro 12.10 sul CCP GU 1016 intestato ad agenzia delle entrate**).. Il pagamento della **tassa erariale per esami** deve essere effettuata dai **candidati esterni** al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art.3 della O.M.n. 573 del 14 luglio 2016, la prima prova scritta dell'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 21 giugno 2017 alle ore 8.30.

Si allega un facsimile che i candidati esterni possono utilizzare ai fini della domanda di partecipazione agli esami di Stato.

Il Collegio dei docenti comunica, ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato (1056 ore) e il limite minimo (792) delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno. Le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati riguardano:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;**
- terapie e/o cure programmate;**
- donazioni di sangue;**
- gravi e documentati motivi familiari;**
- documentati motivi di lavoro per il corso serale;**
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;**
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).**

Bitonto, 10 novembre 2016

**Il Dirigente Scolastico
Prof. Arcangelo Fornelli**

Firme per presa visione:

1. CLASSE 4A afm:
2. CLASSE 5A afm:
3. CLASSE 5B afm:
4. CLASSE 4 A sia :
5. CLASSE 5 A sia

6. CLASSE 4 C sia
7. CLASSE 5C sia
8. CLASSE 4Bsia:
9. CLASSE 5Bsia:
10. CLASSE 4D sia
11. CLASSE 4 TU A
12. CLASSE 4 TU B
13. CLASSE 5 TU A
14. CLASSE 5 TU/B.
15. CLASSE 4 A SERALE
16. CLASSE 5 A SERALE
17. CLASSE 4 B SERALE
18. CLASSE 5 B SERALE